

DECRETO DIRIGENZIALE N. 457 del 19 novembre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - D.Lgs. 152/06 art. 208 Diniego all'approvazione del Progetto di adeguamento del Centro di Raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato in Napoli alla Via Ulderigo Masoni, 168, proposto dalla Ditta Lugima sas di Rosano Anna . Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività per anni tre (3) in attesa di rilocalizzazione ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 209/03.

PREMESSO

- CHE**, con il D.Lgs. 24 giugno 2003 n° 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" sono state recepite le direttive comunitarie in materia;
- CHE**, il citato Decreto Lgs. dispone che i titolari di Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentino, entro 6 mesi, alla Regione una nuova domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto stesso;
- CHE**, la parte quarta del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006, detta le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- CHE**, l'art. 208 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- CHE**, il comma 8 del citato art. 208, stabilisce, tra l'altro, che l'istruttoria si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa;
- CHE**, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 2156 del 23.11.2004 modificata con deliberazioni nn° 778/07 e 1411/07 ha recepito le disposizioni contenute nel suddetto Decreto Legislativo e ha regolamentato l'iter procedurale relativo alle autorizzazioni da rilasciare ai titolari dei "Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso";
- CHE**, la Ditta Garage Lugima sas di Rosano Anna in seguito denominata Lugima sas con sede legale e impianto in Napoli, alla Via Ulderigo Masoni, 168, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli C F. 07031350635, titolare del Centro di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso ubicato, in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto Lgs. 209/03, nella persona del socio accomandatario Sig.ra Rosano Anna nata a Napoli il 16.02.1963, con istanza indirizzata al Settore Tutela dell'Ambiente, ha chiesto l'autorizzazione per l'adeguamento al D.Lgs. 209/03 dell'impianto;
- CHE**, il Settore Tutela dell'Ambiente con nota prot. n° 908264 del 17.11.2004 ha inviato a questo Settore, per gli adempimenti di competenza l'istanza e relativa documentazione;
- CHE**, la Commissione Tecnico Istruttoria, operante presso questo Settore, nella seduta conclusiva del 21.06.2007, nel prendere atto che il Comune di Napoli, interpellato in fase procedimentale, sui requisiti relativi alla localizzazione, con nota prot.255 del 07/06/2007 ha comunicato che l'insediamento non risulta compatibile sia rispetto alla disciplina urbanistica vigente, sia rispetto ai requisiti urbanistici fissati dal D.Lgs. 209/03 ribaditi dall'art 11 della delibera di G.R. 2156/04, ha stabilito di sottoporre tale problematica alla Conferenza di Servizi al fine di stabilire se nella fattispecie ricorrevano gli estremi per l'applicazione dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 209/03;
- CHE**, la Conferenza di Servizi tenutasi nei modi di Legge, nella seduta del 10.07.2007, atteso il parere non favorevole relativamente agli aspetti urbanistici del Comune di Napoli, confermato con le medesime motivazioni anche dall'Amministrazione Provinciale di Napoli ha stabilito di rigettare l'istanza presentata dalla Ditta Lugima sas,;

RITENUTO:

- CHE**, la Conferenza di Servizi a conclusione dei propri lavori ha evidenziato che la localizzazione dell'impianto in questione non risulta compatibile sia rispetto alla disciplina urbanistica vigente del Comune di Napoli sia rispetto ai requisiti urbanistici fissati dal D.Lgs. 209/03 ribaditi dall'art 11

della delibera di G.R. 2156/04,

CHE, pertanto nella fattispecie occorre che venga applicato il comma 3 dell'art. 15 del D.lg.209/03, il quale testualmente recita:"Nel caso in cui in fase di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la Regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti";

CHE, la Conferenza di Servizi, ha stabilito che la Ditta Lugima sas, può proseguire l'esercizio dell'attività sull'attuale sito, per un periodo di anni tre, in attesa di rilocalizzare l'impianto in zona idonea;

CONSIDERATO

CHE, sulla scorta delle risultanze della Conferenza di Servizi, si debba procedere al diniego dell'approvazione del progetto di adeguamento del Centro di raccolta e Impianto di trattamento di veicoli fuori uso presentato dalla Ditta Lugima sas,;

CHE, si possa autorizzare la Ditta Lugima sas, alla prosecuzione dell'attività sull'attuale sito, per un periodo di anni tre partendo dalla data di emissione del presente provvedimento;

CHE, ai sensi della normativa in materia antimafia è stata inoltrata richiesta di informativa, alla Prefettura di Napoli con nota prot. n° 980011 del 19.11.2007;

PRESO ATTO

CHE, la Ditta Lugima sas,, a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'attività di autodenolizioni veicoli ha presentato atto di fideiussione n° 60/10/07/0012 datata 12.10.2007 emessa dalla Società Longobardi Finanziaria S.p.A., con sede in Thiene (VI) alla Via S.M.Maddalena, 12, con scadenza 12.10.2011 per un importo garantito di € 10.800,00 (diecimilaottocento/00);

CHE, la firma del sottoscrittore dell'atto di fidejussione per conto della Società Longobardi Finanziaria S.p.A., è stata debitamente autenticata dal Dr. Giuseppe Grosso, Notaio in Napoli il quale ha altresì attestato che lo stesso ha i titoli per sottoscriverlo;

VISTO il D.Lgv. n° 209 del 24.06.2003;

VISTO il D.Lgv n° 152 del 03.04.2006

VISTE le Delibere di G.R. nn° 2156 del 26.11.2004, 778 del 11.05.2007 e 1411 del 27.07.2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dall'attestazione di regolarità, resa dallo stesso Dirigente

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per interamente trascritto e riportato di:

- 1) **PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 10.07.2007 presso il Settore TAP Ecologia, Tutela dell'Ambiente di Napoli;
- 2) **DI NEGARE, così come nega**, ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06, l'approvazione del progetto di adeguamento del "Centro di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso" ubicato in Napoli alla Via Ulderigo Masoni, 168, in catasto al foglio n° 36 p.lle 67, per una superficie complessiva di circa mq 1.380 della Ditta Lugima sas, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli C F. 07031350635.
- 3) **STABILIRE** che, entro e non oltre anni tre, partendo dalla data di emissione del presente provvedimento, l'impianto dovrà essere rilocalizzato;
- 4) **AUTORIZZARE**, così come autorizza, provvisoriamente, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del

D.lg.209/03, nelle more della rilocalizzazione dell'impianto stabilito al precedente punto 3) la prosecuzione dell'esercizio dell'attività della Ditta Lugima sas, sull'attuale sito, per anni tre, partendo dalla data di emissione del presente provvedimento, precisando che, in detto impianto potranno essere stoccati massimo 36 autoveicoli fuori uso COD. CER 160104*, per un periodo max di 180 (centottanta) giorni;

fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgv. 23 febbraio 2006 n. 179, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER: /

codice CER	RIFIUTO
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica

codice CER	RIFIUTO
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

5) RICHIAMARE tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi in favore della Ditta Lugima sas per l'esercizio dell'attività di autodemolizione **le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate.**

6) PRECISARE che, l'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- A) Gli autoveicoli, all'arrivo, devono al più presto, essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza secondo le seguenti modalità :
- A.1) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni, dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che eventualmente possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- A.2) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- A.3) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- A.4) prelievo del carburante e avvio al riuso;
- A.5) rimozione, con raccolta e deposito separato in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- A.6) rimozione del filtro-olio che se non fa parte di un motore destinato al reimpiego, deve essere privato dell'olio, previa scolatura e depositato in apposito contenitore;
- A.7) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- A.8) rimozione per quanto possibile, di tutti i componenti contenenti mercurio.
- B) L'attività di demolizione deve essere eseguita adottando i seguenti accorgimenti:
- B1) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui dalla frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- B2) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambi commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, deve essere eseguito in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
- C) Qualora nel processo di frantumazione, alcuni materiali non vengono separati, al fine di consentire il riciclaggio degli stessi occorre procedere alla rimozione:
- C1) del catalizzatore da depositare in apposito contenitore;

- C2) dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
 - C3) dei pneumatici;
 - C4) dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, serbatoi e contenitori di liquidi.
 - D) I liquidi, le batterie, gli oli e tutti gli altri rifiuti definiti pericolosi, non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni e dovranno essere alloggiati in apposita area coperta, la cui superficie deve essere impermeabilizzata.
 - E) Il settore trattamento carcasse, dovrà essere munito di fossa o di ponte sollevatore che permetta all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica.
 - F) Contenere i livelli di rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
 - G) Effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la sussistenza dei requisiti della dichiarata poco significatività delle emissioni in atmosfera.
 - H) Mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché l'impianto non dia luogo ad inconvenienti igienico - sanitari ed ecologico - ambientali.
 - I) Annotare la movimentazione dei rifiuti nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 che devono essere accessibili in ogni momento agli organi di controllo.
 - J) Dovrà essere evitato il pericolo di incendi con gli opportuni accorgimenti e/o cautele e osservata ogni altra norma prevista dal D.Lgv.n. 626/94 in materia di sicurezza.
- 7) **Per tutto quanto** non previsto nel presente provvedimento, la Ditta Lugima sas è tenuta, per quanto possibile, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 per quanto attiene l'esercizio dell'attività;
- 8) **La** Ditta Lugima sas, in caso di revoca e/o decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività, nonché, di decisione di dismissione della stessa, ha l'obbligo di:
- 8.1 asportazione di tutti i materiali e dei rifiuti giacenti sull'area;
 - 8.2 asportazione di tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non;
 - 8.3 conferimento ad aziende autorizzate di tutti i rifiuti e loro contenitori;
 - 8.4 pulizia dei luoghi di lavoro e delle aree adibite a stoccaggio materiali;
 - 8.5 bonifica delle cisterne e vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da Ditte specializzate del settore, e conferimento dei residui alle Ditte specializzate allo smaltimento e/o innocuizzazione degli stessi;
 - 8.6. demolizione, oppure fresatura, con l'ausilio di specifiche attrezzature, delle piattaforme in cemento utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali, e delle cisterne fisse in cemento e del pozzetto di raccolta degli sversamenti accidentali, eventualmente presenti nell'impianto;
 - 8.7. asportazione degli inerti (strutture demolite) con conferimento delle stesse a discariche autorizzate;
 - 8.8. ripristino dello stato dei luoghi in coerenza con la destinazione d'uso dell'area, secondo il vigente P.R.G.;
 - 8.9. mettere in atto eventuali interventi straordinari, non ultimo l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, qualora il sito in oggetto dovesse risultare contaminato;
- 9) **SPECIFICARE** che:
- 9.1 la presente autorizzazione, non esonera la Ditta Lugima sas dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo alla Ditta Lugima sas di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica nonché, quello relativo alle emissioni in atmosfera, se necessario, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - 9.2 l'efficacia del presente provvedimento resta in ogni caso subordinato all'esito dell'informativa antimafia che è stata chiesta da questo Settore con nota prot.n° 980011 del 19.11.2007 ed il cui eventuale riscontro positivo, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione
- 10) **L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione di provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

- 11) **II PRESENTE** provvedimento potrà essere modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;
- 12) **NOTIFICARE**, il presente atto alla Ditta Lugima sas;
- 13) **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento al Comune di Napoli, all'ASL NA/1, all'A.R.P.A.C. e al P.R.A. per quanto di rispettiva competenza, all'Assessore all'Ambiente, per la dovuta conoscenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.
- 14) **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05) e al B.U.R.C. per la dovuta conoscenza.

Dr. Gaetano Colella